



REGOLAMENTO NAZIONALE PER LA NOMINA ED IL SERVIZIO DELLE GUARDIE ZOOFILE VOLONTARIE DELLA LAV - LEGA ANTI VIVISEZIONE.

ART . 1- FINALITÀ ED OBIETTIVI

1. La LAV Lega Anti Vivisezione, visto quanto stabilito dal proprio Statuto, promuove e coordina su tutto il territorio nazionale un Servizio di Vigilanza Zoofila.
2. Ogni guardia agisce in conformità con le leggi vigenti, con lo Statuto della LAV e secondo le disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Servizio Nazionale di Vigilanza Zoofila della LAV si realizza attraverso:
 - a) le attività di vigilanza sul rispetto delle Leggi, Regolamenti locali, nazionali ed internazionali in difesa di tutti gli animali, dell'ambiente e del patrimonio naturale;
 - b) l'analisi e le indagini tese alla prevenzione e repressione dei reati contro gli animali;
 - c) l'attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali contro gli animali e l'ambiente;
 - d) la collaborazione con le Autorità competenti in attività investigative inerenti gli interessi associativi, in opere di soccorso di animali e per la tutela dell'ambiente;
 - e) la collaborazione allo sviluppo ed alla realizzazione delle attività programmate dall'Associazione.

ART . 2 – RESPONSABILITA'

1. L'appartenenza al Servizio Nazionale di Vigilanza Zoofila LAV non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative attività sono realizzate a titolo gratuito.
2. Qualora la guardia LAV risulti coinvolta in contenziosi potrà essere assistita dall'Ufficio Legale della LAV, secondo modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo nazionale.
3. La LAV non è responsabile per fatti e conseguenze derivanti dallo svolgimento del servizio, qualora la Guardia LAV abbia agito con accertata negligenza o inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento o in contrasto con le disposizioni impartite dal Coordinatore di Nucleo.

ART. 3 - REQUISITI E INCOMPATIBILITA'

1. Per conseguire e mantenere la qualifica di guardia zoofila LAV devono essere rispettati congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) essere socio della LAV da almeno dieci mesi ed essere in regola con i rinnovi annuali;
 - b) partecipare con regolarità alle attività della propria sede Territoriale
 - c) possedere nozioni sulla fauna e sull'etologia degli animali;
 - d) sottoscrivere l'accettazione del presente Regolamento;
 - e) non svolgere analoga funzione presso altra associazione o ente;

- f) seguire un corso di formazione specifico e superare il relativo esame. Sono esonerate le guardie di altre associazioni che richiedono il passaggio al Servizio Nazionale Vigilanza Zoofila della LAV;
 - g) seguire i corsi di aggiornamento e i momenti formativi indirizzati alle Guardie LAV.
 - h) essere in possesso dei requisiti prescritti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
2. Vi è incompatibilità tra lo svolgere funzioni di guardia zoofila per altri enti o associazioni e il ricoprire incarichi elettivi in LAV.
 3. La Guardia di altra associazione che intenda conseguire la nomina di Guardia Zoofila LAV, propone istanza al Consiglio Direttivo nazionale LAV che, sentita la Sede Territoriale competente per territorio, possono derogare al requisito dell'iscrizione all'associazione da almeno dieci mesi.
 4. La Guardia solleva il Consiglio Direttivo nazionale, l'Ufficio Amministrativo Guardie della Sede Nazionale e la Sede Territoriale di appartenenza, da ogni tipo di responsabilità per eventuali danni che dovesse subire o arrecare a terzi nello svolgimento dell'attività di vigilanza.

ART. 4 – PROCEDURA PER LA NOMINA E IL RINNOVO

1. La domanda dell'aspirante guardia, corredata da un dettagliato curriculum vitae e da una lettera di presentazione da parte del Responsabile della Sede Territoriale che dichiara la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento dovrà pervenire al Consiglio Direttivo nazionale.
2. L'aspirante Guardia è ammessa a seguire un corso formativo organizzato e gestito dall'Ufficio Amministrativo Guardie della Sede Nazionale che ne decide, previa comunicazione al Consiglio Direttivo nazionale, durata, argomenti e docenti. Al termine del corso l'aspirante Guardia sostiene un esame ed è giudicato dall'Ufficio Amministrativo Guardie della Sede Nazionale che decide se vi sono i requisiti per attivare la procedura volta a ottenere il decreto prefettizio.
3. Ottenuto il parere favorevole dell'Ufficio Amministrativo Guardie della Sede Nazionale, l'aspirante produce la documentazione da allegare all'istanza di nomina e quindi, in caso di esito positivo, sottoscritta dal Presidente.
4. Almeno tre mesi prima della scadenza del decreto prefettizio, il Coordinatore di Nucleo invia l'istanza di rinnovo all'Ufficio Amministrativo Guardie della Sede Nazionale, completa di una relazione sulle attività svolte dalla Guardia nell'anno precedente. L'Ufficio Amministrativo Guardie della Sede Nazionale sottopone l'istanza di rinnovo alla valutazione del Consiglio Direttivo nazionale per la firma del Presidente e l'eventuale invio alla competente Prefettura.
5. Nei casi in cui la Guardia sia in possesso di decreto rilasciato dalla Regione il Coordinatore di Nucleo redige una relazione sulle attività svolte. Tale relazione deve essere inviata all'Ufficio Amministrativo Guardie della Sede Nazionale entro la fine di ogni anno solare.
6. La mancata partecipazione a due Corsi che non sia giustificata da gravi motivi, comporta l'avvio della procedura di revoca della nomina a Guardia.

ART. 5 – DOVERI E COMPITI DELLE GUARDIE LAV

1. Le guardie della LAV devono:
 - a) comportarsi sempre in maniera esemplare in modo da garantire lo scrupoloso adempimento delle loro mansioni che comportano l'esercizio di pubbliche funzioni nel rispetto degli altrui diritti. Non devono assumere comportamenti o condotte che possono offendere o ledere il ruolo e il prestigio di un pubblico ufficiale o l'immagine della LAV;
 - b) garantire una disponibilità operativa di almeno 16 ore mensili;
 - c) comunicare tempestivamente al Coordinatore di Nucleo la propria disponibilità, gli eventuali impedimenti, i periodi di assenza per ferie, malattia, ecc.;
 - d) svolgere i servizi disposti dal Coordinatore di Nucleo. I servizi non devono essere svolti su iniziativa personale della guardia. Ogni servizio deve, di norma, essere svolto da almeno due guardie;

- e) contattare, nei casi di urgenza, immediatamente il Coordinatore di Nucleo per avere le disposizioni opportune;
- f) dare, nel più breve tempo possibile, al Coordinatore di Nucleo, comunicazione dell'attività svolta mediante una relazione di servizio unitamente agli eventuali atti redatti;
- g) nell'esercizio delle loro funzioni valutare la situazione con calma e razionalità e agire di conseguenza con autorevolezza, ma senza assumere atteggiamenti di prevaricazione nei confronti delle persone controllate. Constatando o verificandosi situazioni di pericolo, le guardie dovranno richiedere l'assistenza delle Forze di Polizia;
- h) Le guardie devono rendersi riconoscibile mediante l'apposito distintivo o pettorina o divisa fornito dalla Sede Nazionale;
- i) osservare tutte le disposizioni e le procedure previste da leggi o regolamenti che disciplinano le attività di vigilanza o le funzioni dei pubblici ufficiali. Nei casi di accertamento di illeciti sia amministrativi che penali, devono attenersi scrupolosamente alle procedure previste dalla normativa vigente;
- l) nello svolgimento dell'attività di vigilanza la Guardia LAV deve relazionarsi con il Coordinatore di Nucleo che è tenuto a informare i responsabili nazionali di settore competenti per tema.

ART. 6 - UFFICIO AMMINISTRATIVO GUARDIE DELLA SEDE NAZIONALE

1. Il Servizio Nazionale di Vigilanza Zoofila Volontaria della LAV fa riferimento dal punto di vista amministrativo e formativo all'Ufficio Amministrativo Guardie della Sede Nazionale.
2. L'Ufficio Amministrativo Guardie della Sede Nazionale ha il compito di:
 - a) garantire la regolarità dell'istruttoria relativa alla selezione ed alla nomina delle guardie e di seguire gli aspetti amministrativi relativi al rilascio e rinnovo dei decreti;
 - b) organizzare corsi di formazione e i relativi esami, nonché corsi di aggiornamento;
 - c) curare i rapporti con i competenti uffici e organismi istituzionali a livello centrale;
3. L'Ufficio Amministrativo Guardie della Sede Nazionale risponde del suo operato direttamente al Consiglio Direttivo nazionale, da cui riceve direttive e indirizzi esecutivi e ad esso invia una relazione sull'attività svolta e la programmazione dei corsi di formazione o aggiornamento in tempo utile per le riunioni del CD nazionale di gennaio e di giugno di ogni anno.
4. L'elenco aggiornato delle Guardie è curato e aggiornato dall'Ufficio Amministrativo Guardie della Sede Nazionale è custodito presso la sede legale dell'associazione. Ogni aggiornamento è comunicato ai responsabili nazionali di settore e alla Sede territoriale competente per territorio.

ART. 7 - ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO PROVINCIALE

1. I Nuclei Provinciali di guardie volontarie LAV fanno riferimento alla Sede Territoriale con i cui Consigli Direttivi si riuniscono periodicamente e, comunque, almeno quattro volte l'anno e sono coordinati da un Coordinatore di Nucleo senza la cui figura le Guardie non possono operare.
2. Requisito indispensabile per l'esistenza di un Nucleo è la presenza nella provincia di almeno una Sede Territoriale dell'Associazione e della disponibilità a prestare servizio di almeno due guardie volontarie.
3. I Coordinatori di Nucleo sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo della Sede Territoriale. Devono essere individuati facendo riferimento a criteri di preparazione tecnico - giuridica, attitudini e qualità.
4. I Coordinatori di Nucleo devono:
 - a) operare per il raggiungimento della massima sinergia all'interno della Sede Territoriale di riferimento e riferire tempestivamente al Consiglio Direttivo Nazionale il sorgere di eventuali contrasti o controversie in merito all'espletamento delle funzioni delle guardie zoofile;
 - b) riferire tempestivamente ai responsabili dei settori tematici e all'Ufficio legale i problemi e le emergenze di interesse animalista e ambientale e rapportarsi con loro per avere indicazioni

- operative, fatto salvo il rispetto del segreto di ufficio di cui all'art. 326 codice penale e del segreto di indagine di cui all'art.329 del codice di procedura penale;
- c) riportare alle guardie le indicazioni operative avute dai responsabili di settore o dall'Ufficio legale;
 - d) organizzare i servizi sul territorio attraverso programmi mensili, tenuto conto della disponibilità delle guardie volontarie;
 - e) curare la documentazione e l'archivio dei verbali e degli atti e il registro dei servizi comandati;
 - f) informare la Sede Territoriale dell'elenco aggiornato delle Guardie LAV sul proprio territorio;
 - g) convocare periodiche riunioni organizzative e di aggiornamento, inviandone verbale riassuntivo al Consiglio Direttivo della Sede Territoriale.
 - h) inviare entro il 30 ottobre per il periodo aprile-ottobre ed entro il 30 aprile per il periodo novembre-marzo la relazione riferita all'attività svolta al Consiglio Direttivo Nazionale tenendo conto dei dati richiesti, completa della rassegna stampa e di altro materiale significativo;
 - i) verificare la correttezza della documentazione prodotta dalle guardie in servizio;
 - l) coadiuvare le procedure di nomina delle nuove guardie l'Ufficio Amministrativo della Sede Nazionale;
 - m) seguire in via generale tutte le funzioni riguardanti la gestione delle guardie LAV e le loro mansioni a livello locale.

ART. 8 – DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DI VIGILANZA

1. Nelle Regioni in cui sono attivi più Nuclei provinciali, potrà essere nominato un Coordinatore Regionale con funzioni di accordo e coordinamento operativo tra i diversi Nuclei.
2. Il servizio in coordinamento con altre Associazioni o Enti sarà preventivamente valutato dal Coordinatore di Nucleo tenendo conto delle capacità, della serietà e preparazione degli agenti e guardie coinvolte.
3. La partecipazione alle spese relative alla gestione dell'attività di vigilanza zoofila è compartecipata fra Sede nazionale LAV e Sede Territoriale secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo nazionale.
4. L'Associazione fornisce a proprie spese il distintivo, il tesserino, l'abbigliamento unificato o la divisa e i moduli dei verbali; tale materiale in caso di dimissioni, sospensione o revoca, deve essere restituito.
5. Ai servizi e alle operazioni possono partecipare solo le guardie e non anche altri soggetti, ancorché soci o rappresentanti dell'Associazione salvo autorizzazioni precise e anticipate.
6. Presso le Sedi territoriali in cui è attivo un Nucleo di Guardie LAV, le segnalazioni relative ai campi di intervento delle guardie sono trasmesse al Coordinatore di Nucleo e per conoscenza al responsabile di settore. Le segnalazioni e le notizie relative ai reati zoomafiosi, sono trasmesse al Coordinatore di Nucleo e all'Osservatorio Nazionale Zoomafia.
7. Le guardie LAV non potranno operare senza essere coperte da una polizza "legale" e infortuni e responsabilità civile verso terzi. Il Consiglio Direttivo nazionale stabilisce la compartecipazione alle spese da parte della Sede Territoriale.
8. I responsabili nazionali di settore chiedono l'intervento delle Guardie LAV facendone richiesta al Coordinatore di Nucleo. I responsabili locali chiedono l'intervento delle Guardie LAV al Coordinatore di Nucleo.

ART . 9 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Il Presidente della LAV è titolare dei provvedimenti disciplinari e può, di propria iniziativa o su richiesta motivata dei Coordinatori di Nucleo, sospendere dall'incarico la guardia LAV. Nei casi

più gravi propone la revoca dell'incarico al CD Nazionale; entro 3 mesi la sospensione dovrà essere revocata o dovrà essere definito il procedimento di revoca del decreto di nomina.

2. Costituiscono motivi di sospensione o revoca dall'incarico di Guardia LAV:

- a) l'operare in contrasto con i principi statutari dell'Associazione, le direttive dei Coordinatori di Nucleo, oltre che il mancato rispetto del presente Regolamento;
- b) il servizio svolto con divise, mostrine, distintivi e tesserini non autorizzati;
- c) un comportamento illegittimo riscontrato durante il servizio o condotta non improntata a trasparenza, lealtà e fiducia nei riguardi dei vari soggetti e organi associativi;
- d) salvo che per motivi giustificati, non svolgere le ore di servizio previste e non partecipare agli incontri di aggiornamento.

3. Nei confronti del provvedimento di revoca la guardia interessata può appellarsi, inviandone motivazione, al Consiglio Direttivo nazionale, che - qualora ravvisi motivi di opportunità - può sospendere la delibera, rinviandola per approfondimenti al Collegio dei Probiviri.

4. Il provvedimento di revoca è immediatamente comunicato all'Ente che ha approvato la nomina e al Questore territorialmente competente.

5. Con la comunicazione di sospensione o revoca la guardia interessata deve consegnare il decreto di nomina.

6. In qualsiasi momento la guardia può rinunciare con comunicazione scritta da inviare al Coordinatore di Nucleo, al Consiglio Direttivo nazionale, alla Sede Territoriale al mantenimento della qualifica di guardia LAV. Per l'effetto, il decreto prefettizio sarà revocato.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento può essere integrato da Circolari operative deliberate dal Consiglio Direttivo nazionale.

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE LAV IN DATA 23/3/2013 A CAMBIAMENTO DEL PRECEDENTE APPROVATO IN DATA 4/10/2003


Il Presidente
Gianluca Felicetti

RELATA DI NOTIFICA ALLA GUARDIA

Con la sottoscrizione della presente copia, la guardia zoofila _____ accetta le disposizioni del Regolamento senza riserve impegnandosi all'integrale rispetto dello stesso e a segnalare immediatamente al Coordinatore di Nucleo ogni situazione di incompatibilità che dovesse esserci all'atto della sottoscrizione o in futuro.

Consegnato dal Coordinatore di Nucleo di _____

In data _____

Il Presidente della LAV

La Guardia per ricevuta e accettazione
